


REPERTORIO N° 5794 DEL 23/7/2015



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI DANZA "DAMAS Y CABALLEROS" , PER L'EFFETTUAZIONE DI LEZIONI DI DANZA A FAVORE DI PAZIENTI DELLA REMS DI CASALE DI MEZZANI**

TRA

Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8, che agisce in nome e per conto dell'AUSL, giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

Il Sig. Roberto Ramazzotti, nato a PARMA il 25/10/63 C.F. RN2RRRT63R256 <sup>337F</sup> in qualità di legale rappresentante della Scuola di Danza "Damas y Caballeros", d'innanzi semplicemente "Scuola di Danza", con sede in Parma, via Emanuele Orlando n. 27.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Scuola di Danza si impegna a svolgere attività danza rivolte a pazienti ed operatori del REMS di Casale di Mezzani, secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2015, con l'obiettivo di migliorare la capacità di ciascuno di mettersi in relazione con il proprio corpo, con lo spazio e con il gruppo attraverso l'esplorazione delle potenzialità mediante il movimento e l'interazione. L'attività sarà condotta dal presidente della Scuola stessa, sig. Roberto Ramazzotti e si svolgerà di norma presso la Residenza medesima.

**ART. 2**

La Scuola di Danza si impegna a condurre l'attività, tramite propri operatori, nel corso di 45 ore con incontri a cadenza settimanale. L'articolazione dell'attività sarà concordata con i referenti per le attività riabilitative delle strutture interessate.

**ART. 3**

L'AUSL riconosce alla Scuola di Danza la somma di euro 1.350,00 IVA compresa; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UOC Psichiatria Adulti e Programmi Psicopatologici Integrati.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

**ART. 4**

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015 ed è rinnovabile, con scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

#### ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte della Scuola di Danza degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

#### ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma ([www.ausl.pr.it](http://www.ausl.pr.it)), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

#### ART. 7

1. La Scuola di Danza è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZB114F77E7 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

#### ART. 8

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, 

Il Presidente  
"Damas y Caballeros"  
Sig. Roberto Ramazzotti

Il Direttore  
Distretto di Parma  
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

